

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2018-706 QPC del 18 maggio 2018, M. Jean-Marc R., sul reato di apologia del terrorismo**

21/05/2018

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dalla *Cour de cassation*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l'articolo 421-2-5 del Codice penale (come modificato dalla legge n. 2014-1353 del 13 novembre 2014, di rafforzamento della lotta al terrorismo) e gli articoli 422-3 e 422-6 del medesimo codice.

Tali disposizioni disciplinano il reato di apologia pubblica del terrorismo, che consiste nell'esprimere un giudizio favorevole su un reato espressamente qualificato dalla legge come atto terroristico o sul suo autore. Tale condotta deve materializzarsi in parole, immagini o atti che presentino un carattere pubblico, ovvero che appalesino la volontà dell'autore di renderli pubblici. Le disposizioni dell'art. 421-2-5 prevedono cinque anni di carcere e 75.000 euro di multa per la commissione di tale reato e, qualora sia stato commesso mediante servizi di comunicazione al pubblico *on line*, sette anni e 100.000 euro. Le disposizioni dell'art. 422-3 stabiliscono pene accessorie che possono essere pronunciate nei confronti di persone fisiche colpevoli di uno dei reati di cui al titolo II del libro IV del codice penale, tra i quali è previsto il reato di apologia del terrorismo. Al riguardo, si dispongono il divieto di esercizio dei diritti civili, civili e familiari, il divieto di esercitare una funzione pubblica o di esercitare l'attività professionale o sociale nell'esercizio della quale tale reato sia stato commesso e, ancora, il divieto di soggiorno. Infine, l'art. 422-6 punisce le persone colpevoli di atti terroristici con la pena accessoria della confisca di tutto o parte dei beni di loro proprietà o, qualora non siano proprietari e facendo salvi i diritti del proprietario in buona fede, dei beni di cui abbiano l'uso.

Il ricorrente nel giudizio *a quo* sosteneva che tali disposizioni violassero il principio di legalità dei reati e delle pene, giacché il legislatore non aveva sufficientemente circoscritto, a suo avviso, il campo di applicazione di tale reato. Asseriva, inoltre, che, incriminando una condotta senza esigere che l'autore manifestasse una intenzione terroristica né, tantomeno, che ricorresse un rischio reale di commissione dell'atto, tali disposizioni violassero la libertà di espressione. Infine, a parere del ricorrente, le pene principali ed accessorie violavano i principi di necessità e di proporzionalità delle pene.

Il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che le disposizioni contestate dell'art. 421-2-5 del Codice penale non sono equivoche e sono sufficientemente precise per garantire l'assenza di un giudizio arbitrario<sup>1</sup>. Tali disposizioni, quindi, non violano il principio di legalità dei reati e delle pene.

---

<sup>1</sup> Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2018706QPC2018706qpc.pdf> ed il relativo comunicato stampa alla pagina

Inoltre, si è considerato che, stabilendo una pena più severa qualora l'apologia venga posta in essere in *internet*, il legislatore ha tenuto in considerazione la particolare ampiezza della diffusione dei messaggi mediante tale mezzo di comunicazione nonché la sua influenza nel processo di indottrinamento di individui potenzialmente inclini a commettere atti di terrorismo. Per quanto riguarda, invece, le pene accessorie previste dall'art. 422-3 del Codice penale, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che non sono manifestamente sproporzionate, poiché vengono irrogate prendendo in considerazione la natura delle condotte sanzionate, le circostanze della commissione del reato e la personalità dell'autore.

Infine, il *Conseil constitutionnel* si è pronunciato sulla violazione della libertà di espressione. Al riguardo, ha stabilito che, creando un reato di apologia pubblica di atti terroristici, il legislatore ha inteso prevenire la commissione di tali atti ed evitare la diffusione di messaggi che facciano l'elogio di atti che abbiano come scopo quello di violare l'ordine pubblico mediante azioni intimidatorie o terroristiche. In tal modo, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di valore costituzionale di prevenzione delle violazioni dell'ordine pubblico e di prevenzione dei reati, cui è finalizzato l'obiettivo di valore costituzionale di lotta al terrorismo. Il *Conseil* ha poi precisato che, anche se il reato di apologia del terrorismo non è disciplinato dalle garanzie procedurali specifiche per i reati di stampa previsti dalla legge del 29 luglio 1881, gli atti terroristici la cui apologia è sanzionata sono reati di una particolare gravità idonei ad arrecare pregiudizio alla vita o ad altri beni. Il *Conseil* ha, quindi, considerato che la limitazione della libertà di espressione e di comunicazione da parte delle disposizioni contestate è necessaria, adatta e proporzionata all'obiettivo perseguito.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

*Céline Torrisi*